

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1142

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e LIBÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2006

—————

Interventi per la riduzione del disagio abitativo
in favore di particolari categorie sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento mira a risolvere le situazioni di disagio abitativo nelle zone dove realmente esso può presentarsi, vale a dire nei maggiori centri metropolitani.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, si prevede che nei comuni con più di un milione di abitanti vengano sospese, fino al 31 marzo 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei confronti di conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purché non dispongano di altra abitazione né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua la procedura con la quale devono essere verificati i requisiti dei conduttori e i rimedi consentiti al locatore.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che la sospensione non opera se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione stessa nonché in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori.

L'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni fiscali per i locatori degli immobili interessati dal provvedimento, ai fini delle imposte dirette, dell'Ici e dell'addizionale comunale Irpef.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sospensione delle procedure esecutive
di rilascio)*

1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, nei comuni con più di un milione di abitanti sono sospese, fino al 31 marzo 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei confronti di conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purché non dispongano di altra abitazione né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare.

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

3. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo al conduttore per ottenere la sospensione medesima. La sospensione non opera, altresì, in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori.

Art. 2.

(Benefici fiscali)

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.

2. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili nonché dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2007.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.